



NOTA INFORMATIVA SULLA FIRMA GRAFOMETRICA

Documento predisposto da Banca UBAE S.p.a. ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, contenente le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (di seguito, le "Regole Tecniche").

1. Informazioni generali (*Articolo 57, comma 1, lettere (b) e (c) delle Regole Tecniche*)

1.1 La firma grafometrica

Nell'ambito delle iniziative volte ad innovare e a migliorare l'efficienza dei propri processi, oltre che ad arricchire la gamma delle opportunità offerte alla propria clientela, Banca UBAE S.p.a. (di seguito, la "Banca") ha introdotto una nuova modalità, completamente gratuita per la clientela, di sottoscrizione dei documenti contrattuali e dei documenti ad essi collegati basata su una soluzione informatica che consente di sottoscrivere i documenti in formato elettronico, con l'obiettivo di ridurre e, ove possibile, eliminare nel corso del tempo l'uso della carta.

La sottoscrizione dei predetti documenti avviene mediante l'utilizzo della firma grafometrica, che consiste in una firma elettronica apposta dal cliente attraverso uno stilo elettronico (una *pen drive*, vale a dire una sorta di penna elettronica), azionato direttamente dalla sua mano analogamente a quanto accade con una tradizionale penna ad inchiostro, sulla superficie sensibile di un dispositivo di firma. Tale dispositivo è costituito da una tavoletta grafica (*tablet* o apparecchio analogo) dotata di uno schermo in grado di rilevare l'immagine del segno grafico della firma apposta dal cliente mediante lo stilo elettronico e di rilevare contestualmente anche i dati biometrici della firma del cliente. Tali dati biometrici vengono associati al documento informatico riprodotto sullo schermo della tavoletta.

I dati biometrici sono i dati, ricavati dalle caratteristiche biometriche comportamentali del cliente, rilevati dal dispositivo di firma al momento dell'apposizione della firma grafometrica e consistono in pressione, accelerazione, ritmo, velocità, movimento. Il documento recante la sottoscrizione con la firma grafometrica e i dati biometrici del cliente vengono memorizzati attraverso un programma informatico che rende imm modificabile il documento così sottoscritto e indecifrabili i dati biometrici. Conclusa l'operazione di sottoscrizione, viene avviato il processo di conservazione del documento informatico sottoscritto, conformemente alla normativa vigente.

La firma grafometrica e l'intero servizio di firma elettronica avanzata sono resi disponibili al cliente dalla Banca, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera (a) delle Regole Tecniche. [La Banca si è rivolta ad una primaria società informatica che – ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera (b) delle Regole Tecniche – realizza la soluzione di firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata e che dispone altresì della qualifica di certification authority ai sensi della normativa vigente.]

1.2 I documenti che possono essere sottoscritti con la firma grafometrica

La firma grafometrica consentirà al cliente di sottoscrivere i contratti ed i documenti ad essi collegati per i quali la Banca avrà reso, nel corso del tempo, disponibile tale servizio. L'utilizzo della firma grafometrica sarà possibile in modo graduale, aumentando progressivamente nel tempo le tipologie di documenti sottoscrivibili dal cliente con questa nuova modalità di firma.

1.3 Il processo di sottoscrizione

Il servizio di firma grafometrica consente al cliente di:

- visualizzare e leggere il documento sullo schermo del dispositivo di firma;

BANCA UBAE S.P.A.



- sottoscrivere il documento direttamente sul dispositivo di firma con uno stilo elettronico, analogamente alla sottoscrizione tradizionale mediante una penna ad inchiostro su di un documento cartaceo.

Al termine dell'operazione di sottoscrizione, il documento informatico assume caratteristiche tecniche che ne garantiscono l'integrità e l'immodificabilità.

1.4 La consegna del documento informatico sottoscritto

Il documento informatico è consegnato al cliente che lo ha sottoscritto rendendolo disponibile, in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal cliente al momento dell'adesione di quest'ultimo ai termini e alle condizioni di erogazione del servizio di firma elettronica avanzata in modalità grafometrica della Banca. Naturalmente, il cliente nel corso del tempo potrà variare l'indirizzo di posta elettronica, e comunicare il nuovo indirizzo alla Banca. In proposito è importante sapere:

- che la sicurezza nella trasmissione dei documenti dipende principalmente dai sistemi di protezione informatica installati sul computer o su altro dispositivo utilizzato dal cliente per la ricezione e apertura dei messaggi di posta. Pertanto la Banca raccomanda di valutare attentamente il livello di sicurezza del computer o degli altri dispositivi utilizzati, da cui dipende il rischio di intrusioni informatiche di terzi nella posta elettronica;
- che i documenti sono trasmessi dalla Banca in formato pdf e contengono, per motivi di sicurezza, soltanto l'immagine della firma del cliente e non anche i valori biometrici della firma stessa. I documenti sono inoltre sempre firmati dalla Banca con firma digitale;
- che le caselle di posta elettronica su cui il cliente chiede che i documenti siano inviati devono essere disponibili solo a persone che possano legittimamente accedere ai documenti trasmessi su tali caselle dalla Banca. Pertanto, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica è affidata alla precisione e alla responsabilità del cliente.

In qualunque momento il cliente potrà richiedere un duplicato informatico o una copia cartacea del documento informatico sottoscritto, per tutto il periodo in cui la Banca è tenuta per legge a conservare la documentazione sottoscritta.

1.5 La conservazione a norma dei documenti informatici sottoscritti dal contraente

I documenti informatici ai quali è stata apposta la firma grafometrica vengono inviati ad un soggetto terzo (abilitato a svolgere il servizio di conservazione dei documenti informatici) per la conservazione conforme alla normativa, tempo per tempo, vigente. La conservazione ha lo scopo di conferire al documento informatico le caratteristiche di immodificabilità, autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità, tramite la memorizzazione dei documenti informatici su di un idoneo supporto informatico che ne permette la conservazione per la durata prevista dalla legge.

Una volta concluso il processo di sottoscrizione del documento contrattuale e degli altri documenti ad esso collegati, il documento informatico è inviato dalla Banca al conservatore, che appone la firma digitale ai documenti informatici in fase di archiviazione. Periodiche verifiche sull'integrità e la leggibilità dei documenti sono svolte sul sistema di conservazione al fine di garantire un alto livello di affidabilità e di qualità del servizio.

2. La dichiarazione di accettazione dell'utilizzo della firma grafometrica (Articolo 57 comma 1, lettere (b), (c) e (d) delle Regole Tecniche)

L'utilizzo della firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata può avvenire solo successivamente all'esplicita accettazione, da parte del cliente, di avvalersi di tale modalità di firma. Tale accettazione è espressa in una specifica dichiarazione di adesione che la Banca [o l'intermediario da essa incaricato] sottopone al cliente

BANCA UBAE S.P.A.

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: VIA QUINTINO SELLA, 2 00187 ROMA C.P. 290 TEL. +39 06 423771 FAX +39 06 4204641 Cod. Abi 03598 CAB 03200 SWIFT: UBAITRR TLGR: UBAE ROMA
FILIALE DI MILANO: PIAZZA ARMANDO DIAZ, 7 20123 MILANO TEL. +39 02 7252191 FAX +39 06 42046415 CAB 01600 SWIFT: UBAITRRMIL WWW.BANCAUBAE.IT EMAIL: INFO@UBAE.IT
CAPITALE SOCIALE EURO 159.860.800 INT. VERS. P.IVA IT00925501009 N. ISCR. REG. IMP DI ROMA E COD. FISC. 00716130588 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI



(unitamente alle condizioni generali del servizio e dell'informativa sul trattamento dei dati personali), e da questi appositamente sottoscritta. Al momento della sua sottoscrizione, copia di tale dichiarazione di adesione è rilasciata al cliente, che potrà comunque chiedere – alla Banca [o all'intermediario a cui aveva presentato la dichiarazione di adesione (o ad altro intermediario indicatogli dalla Banca)] – in qualunque momento il rilascio di una ulteriore copia.

In qualunque momento l'accettazione potrà essere liberamente revocata dal cliente, che potrà quindi tornare a sottoscrivere qualsiasi successivo documento contrattuale con la tradizionale firma autografa apposta sui documenti cartacei. La dichiarazione di adesione contenente la dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio di firma elettronica avanzata e copia del documento di riconoscimento con cui è avvenuta l'identificazione del cliente saranno conservati dalla Banca per almeno 20 (venti) anni, come previsto dalle Regole Tecniche. L'adesione al servizio di firma elettronica avanzata non esclude la possibilità di richiedere, in qualunque momento, di sottoscrivere i documenti in formato cartaceo con firma autografa tradizionale.

3. Caratteristiche del sistema di firma grafometrica (Articolo 57 comma 1, lettere (e) ed (f) delle Regole Tecniche)

Il dispositivo di acquisizione della firma grafometrica è uno strumento che consente di rilevare i dati biometrici del cliente, successivamente alla dichiarazione di adesione al servizio di firma elettronica espressamente sottoscritta dal cliente.

La firma del cliente viene racchiusa e sigillata elettronicamente all'interno del documento informatico, attraverso programmi informatici idonei a garantire la privacy e la sicurezza informatica richieste dal legislatore. In tal modo la Banca potrà visualizzare esclusivamente il segno grafico (l'immagine) della firma del cliente, senza poter disporre dei dati biometrici, in quanto resi indecifrabili dai suddetti programmi informatici.

La cifratura dei dati biometrici è assicurata da un meccanismo di cifratura standard costituito da una coppia di chiavi asimmetriche crittografiche, di cui una pubblica ed una privata. Di esse, solo la parte pubblica è nella disponibilità della Banca, che la custodisce secondo rigorose procedure di sicurezza. La parte privata, necessaria per la decifrazione dei dati biometrici, è invece nella disponibilità di uno o più soggetti terzi (una società informatica qualificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale come *certification authority* e notai). Allo scopo di garantire il massimo livello di sicurezza al cliente, l'attivazione della chiave privata richiede il ricorso a credenziali di accesso in possesso della Banca, custodite secondo rigorose procedure interne, nella piena osservanza delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali. In tal modo, nessuno dei soggetti è da solo in grado di accedere ai dati biometrici del cliente.

La conservazione dei dati biometrici della firma da parte della Banca è necessaria per attribuire alla firma grafometrica il valore di una firma elettronica avanzata, e quindi per attribuire ai documenti contrattuali così sottoscritti l'efficacia legale prevista dall'articolo 2702 del codice civile, ovvero lo stesso valore legale di un documento contrattuale sottoscritto con firma autografa tradizionale.

I documenti che il cliente sottoscrive con la firma grafometrica messa a disposizione dalla Banca sono pertanto documenti informatici che posseggono lo stesso valore legale dei corrispondenti documenti cartacei sottoscritti con firma autografa tradizionale. Sul piano tecnico, soddisfano i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente ed integrano le caratteristiche che debbono essere garantite da una firma elettronica avanzata (come previsto dall'articolo 56, comma 1, delle Regole Tecniche), che di seguito elenchiamo:

BANCA UBAE S.P.A.



- identificazione del firmatario del documento: il cliente che intende sottoscrivere i documenti contrattuali con la firma grafometrica è identificato tramite un idoneo documento di riconoscimento, di cui la Banca deve conservare copia per almeno 20 (venti) anni (articolo 57, comma 1, lett. (b) delle Regole Tecniche);
- connessione univoca della firma al firmatario: la sottoscrizione del cliente (la cui identità è stata previamente verificata) avviene davanti all'intermediario (o ad altro soggetto da questi incaricato) che rappresenta la Banca;
- controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima: i programmi e i dispositivi informatici utilizzati permettono di registrare tutte le caratteristiche comportamentali specifiche del firmatario, rendendo ancora più certa l'attribuzione della firma a colui che risulta essere firmatario. La procedura di registrazione dei dati biometrici consente di visualizzare, anche a distanza di tempo, la firma apposta sul documento informatico e, se necessario o se disposto dalle Autorità, di poterla confrontare con altre firme apposte dallo stesso firmatario;
- possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma: il programma informatico utilizzato permette di applicare al documento informatico sottoscritto un'impronta informatica (*hash*), al momento dell'apposizione della firma. Il controllo della corrispondenza tra tale impronta (sigillata all'interno della firma apposta nel documento informatico) e un'impronta ricalcolata successivamente consente di verificare che il documento informatico non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto: il servizio di firma elettronica avanzata adottato dalla Banca consente al cliente di visualizzare il documento da firmare sull'apposito schermo della tavoletta grafica, dotata di caratteristiche dimensionali e delle apposite funzioni di posizionamento e ingrandimento idonee a permettere un'agevole leggibilità del documento. Il documento informatico – in formato pdf – è poi consegnato al contraente al suo indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell'adesione di quest'ultimo ai termini e alle condizioni di erogazione del servizio di firma elettronica avanzata in modalità grafometrica della Banca. Il cliente potrà inoltre richiedere, al momento della sottoscrizione, copia cartacea del documento informatico originale recante la sua sottoscrizione con firma grafometrica;
- individuazione del soggetto che eroga la soluzione di firma grafometrica: la Banca eroga la soluzione di firma grafometrica, realizzata da un soggetto terzo qualificato in base alla normativa vigente (articolo 55, comma 2, lettera (b) delle Regole Tecniche), che fornisce una soluzione di firma grafometrica conforme alle prescrizioni dell'articolo 56 delle Regole Tecniche e dotata delle caratteristiche tecniche idonee a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile per l'acquisizione del valore di firma elettronica avanzata;
- assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati: i documenti informatici (in formato pdf), dopo essere stati sottoscritti dal contraente, vengono 'chiusi' dall'intermediario e resi imm modificabili tramite l'emissione di un certificato digitale da parte del soggetto terzo che realizza la soluzione di firma elettronica avanzata. I documenti informatici sono poi inviati ad un soggetto terzo per la conservazione a norma, e nella fase di archiviazione è ad essi apposta una firma digitale da parte del responsabile della conservazione;
- connessione univoca della firma al firmatario: è assicurata dall'associazione dei dati biometrici della firma con un'impronta informatica, calcolata e verificabile a posteriori, che identifica in modo univoco il documento che il contraente ha sottoscritto. La protezione dei dati biometrici è, come si è già avuto modo di illustrare, garantita da una cifratura a coppia di chiavi crittografiche asimmetriche, di cui una pubblica e una privata.

4. Informazioni riguardanti la copertura assicurativa (Articolo 57, comma 3, delle Regole Tecniche)

In conformità alla normativa vigente, la Banca ha stipulato con una primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela dei danni eventualmente cagionati a terzi e derivanti dall'utilizzo della firma grafometrica.

BANCA UBAE S.P.A.

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: VIA QUINTINO SELLA, 2 00187 ROMA C.P. 290 TEL. +39 06 423771 FAX +39 06 4204641 Cod. Abi 03598 Cab 03200 SWIFT: UBAITRR TLGR: UBAE ROMA
FILIALE DI MILANO: PIAZZA ARMANDO DIAZ, 7 20123 MILANO TEL. +39 02 7252191 FAX +39 06 42046415 Cab 01600 SWIFT: UBAITRRMIL WWW.BANCAUBAE.IT EMAIL: INFO@UBAE.IT
CAPITALE SOCIALE EURO 159.860.800 INT. VERS. P.IVA IT00925501009 N. ISCR. REG. IMP DI ROMA E COD. FISC. 0076130588 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI